



COMUNE DI BOMPORTO

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BOMPORTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 24 del 7 settembre 2023

Sommario

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile	3
Art. 2 - La Sindaca/il Sindaco	3
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo	3
Art. 4 - Attività del GCVPC.....	3
Art. 5 - Ammissione al GCVPC, requisiti, esclusione, limiti di partecipazione.....	4
Art. 6 – Volontarie e Volontari effettivi.....	5
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	5
Art. 8 - Diritti delle Volontarie e dei Volontari	6
Art. 9 - Doveri delle Volontarie e dei Volontari.....	6
Art. 10 - Organi del GCVPC.....	6
Art. 11 - Assemblea delle Volontarie e dei Volontari iscritti al GCVPC	7
Art. 12 - Consiglio Operativo.....	7
Art. 13 – Coordinatrice/Coordinatore Operativo.....	8
Art. 14 - Presidente onorario.....	9
Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC	10
Art. 16 - Organizzazione operativa del Consiglio Operativo	10
Art. 17 - Sede Operativa, attrezzature e dotazioni tecniche, vestiario e DPI	10
Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie.....	11

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 08/06/1998 il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Bomporto, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Bomporto in via Per Modena 7, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - La Sindaca/il Sindaco

- 1) La Sindaca/il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; la Sindaca/il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) La Sindaca/il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del Volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza delle Volontarie/dei Volontari di Protezione Civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego delle Volontarie/dei Volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative della Sindaca/del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Bomporto, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro delle Volontarie e dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Operativo di cui al successivo articolo 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, requisiti, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni (dal compimento del sedicesimo anno di età), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;
 - autocertificazione di assenza di condanna penale;
 - autocertificazione Antimafia.

- 5) L'ammissione avviene in seguito all'espletamento della fase istruttoria, con lettera protocollata del Comune, e viene comunicata all'interessato e alla Coordinatrice/al Coordinatore Operativo del GCVPC di cui all'articolo 13. Qualora il servizio deputato non risponda entro il termine di trenta giorni il richiedente si intende iscritto al registro GCVPC. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi necessari. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
- 6) In caso di rigetto, la Sindaca/il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato in modo adeguatamente motivato e notificato in forma tracciabile entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali osservazioni potranno pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6 – Volontarie e Volontari effettivi

- 1) Sono Volontarie/Volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova, queste Volontarie/Volontari sono affiancati dalle Volontarie/dai Volontari effettivi, già operativi.
- 2) Alle Volontarie/ai Volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro delle Volontarie e dei Volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dalla Volontaria/dal Volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività in emergenza per la durata di almeno 1 anno continuativo o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC di cui all'art. 15 del presente atto.
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio del vestiario, dei DPI e del logo del GCVPC o della Protezione Civile in modo non coerente con le attività previste dal presente regolamento e/o dal Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - e) per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
 - f) per danneggiamento di altri beni pubblici.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo o dalla Sindaca/dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio,

adotta il relativo provvedimento.

- 3) Il recesso della Volontaria/del Volontario viene comunicato all'interessato in forma scritta e alla Coordinatrice/al Coordinatore Operativo.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC la Volontaria/il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Bomporto, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti delle Volontarie e dei Volontari

- 1) La Volontaria/il Volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di Volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Bomporto, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di Volontaria/Volontario del GCVPC.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario della Volontaria/del Volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) La Volontaria/il Volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri delle Volontarie e dei Volontari

- 1) Le Volontarie/i Volontari sono tenuti rispettare le norme di Protezione Civile, espletare il servizio con senso di responsabilità, diligenza, lealtà, spirito di collaborazione, correttezza nei confronti degli altri Volontarie/Volontari e di chi si aiuta, non sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi. Inoltre, sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle Assemblee del GCVPC, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e alla Coordinatrice/al Coordinatore Operativo, di cui all'articolo 13, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea delle Volontarie e Volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Operativo;
 - c) Coordinatrice/Coordinatore Operativo;

d) Presidente Onorario.

Art. 11 - Assemblea delle Volontarie e dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutte le Volontarie e i Volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno due volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo con cinque giorni di preavviso per la prima convocazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza delle Volontarie/dei Volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno delle Volontarie/dei Volontari effettivi in prima convocazione e in seconda convocazione con un terzo delle Volontarie/dei Volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali. Le Volontarie/i Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega per Volontaria/Volontario.
- 4) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno delle Volontarie/dei Volontari effettivi presenti in merito a:
 - proposta del programma delle attività predisposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari.
- 5) La seduta dell'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari in cui è prevista l'elezione della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo, della Vice-Coordinatrice/del Vice-Coordinatore Operativo e del Consiglio Operativo è convocata e presieduta dalla Sindaca/dal Sindaco o suo delegato; non è prevista la seconda convocazione; non possono essere utilizzate deleghe.
- 6) L'Assemblea è tenuta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo; il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario nominato dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo.

Art. 12 - Consiglio Operativo

- 1) Il Consiglio Operativo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti oltre la Coordinatrice/il Coordinatore Operativo e la Vice-Coordinatrice/il Vice-Coordinatore Operativo, è l'organo di supporto alle attività della Coordinatrice/del Coordinatore stesso. Il Consiglio Operativo è presieduto dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo, rimane in carica cinque anni ed è eletto dopo l'elezione della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo stesso.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del 50% più uno dei membri del Consiglio Operativo.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio Operativo si adottano con la maggioranza dei presenti, solo in caso di parità, il voto della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo determinerà l'esito della votazione.
- 4) Il Consiglio Operativo si riunisce a seguito di convocazione della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione

avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Operativo è redatto il verbale sottoscritto dalla Coordinatrice/dal Coordinatore Operativo.

5) Il Consiglio Operativo in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, da sottoporre all'Assemblea e approvate successivamente dalla Sindaca/dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende la Coordinatrice/il Coordinatore Operativo o suo delegato;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica del Piano Comunale di Protezione Civile;
- c) definisce proposte di programma, da sottoporre all'Assemblea e approvate successivamente dalla Sindaca/dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende la Coordinatrice/il Coordinatore Operativo o suo delegato, per la formazione per l'addestramento delle Volontarie/dei Volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani Comunali di Protezione Civile;
- e) individua se necessario i capi squadra o vicecapi squadra;
- f) programma i turni di reperibilità propria e delle Volontarie/dei Volontari del GCVPC oltre il costante aggiornamento degli elenchi di materiali, mezzi e strumenti assegnati al GCVPC dal Comune.

- 6) Ogni Volontaria/Volontario, che abbia maturato almeno tre anni di anzianità all'interno del GCVPC alla data dell'Assemblea, può candidarsi all'elezione nel Consiglio Operativo, elencando, attraverso una lettera di presentazione, le proprie competenze specifiche in materia di Protezione Civile, soprattutto in riferimento alle funzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento, e le esperienze maturate. Le candidature devono essere presentate in occasione dell'Assemblea elettiva e consegnate alla Sindaca/al Sindaco o suo delegato. La votazione, da parte dei componenti dell'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari, avviene indicando un massimo di cinque nomi in modo segreto; per essere eletti nel Consiglio Operativo servono almeno tre preferenze. Risultano eletti nel Consiglio Operativo gli otto candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze; nel caso in cui risultassero eleggibili meno di quattro candidati si ripeterà la votazione, prevedendo la possibilità di nuove candidature presentate al momento. In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato più giovane.
- 7) In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Operativo si procede alla surroga mediante elezione da parte dell'Assemblea, secondo le modalità del precedente comma 5, consegnando la propria candidatura alla Coordinatrice/al Coordinatore Operativo.

Art. 13 – Coordinatrice/Coordinatore Operativo

- 1) La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo delle Volontarie/dei Volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di 5 anni ed è nominato dalla Sindaca/dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) D.lgs.n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatrice/Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Il mandato della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dalla Sindaca/dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il

suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2, del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Sindaca/dal Sindaco.

- 3) La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano Comunale di Protezione Civile e, in accordo con la Sindaca/il Sindaco, è referente delle attività delle Volontarie/dei Volontari afferenti al GCVPC.
- 4) La Coordinatrice/Il Coordinatore Operativo relaziona alla Sindaca/al Sindaco le necessità del GCVPC.
- 5) La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun Volontaria/Volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dalla Sindaca/dal Sindaco del Comune di Bomporto ed è responsabile dei rapporti con la Consulta Provinciale per il Volontariato di Protezione Civile di Modena e con le varie funzioni del COC.
- 7) La Coordinatrice/il Coordinatore Operativo provvede a trasmettere alla Sindaca/al Sindaco del Comune di Bomporto una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 8) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge una Vice-Coordinatrice/un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 9) Ogni Volontaria/Volontario, iscritto al GCVPC da almeno tre anni alla data dell'Assemblea, può candidarsi a Coordinatrice/Coordinatore Operativo elencando attraverso una lettera di presentazione le proprie competenze specifiche in materia di Protezione Civile e le esperienze maturate. La candidatura deve essere presentata al protocollo dal Comune di Bomporto entro le 12:00 del giorno antecedente all'Assemblea (esempio: prima convocazione 25 luglio; scadenza candidatura ore 12:00 del 24 luglio). La votazione avviene indicando al massimo un nome in modalità segreta.
- 10) È eletta/o Coordinatrice/Coordinatore Operativo il Candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze si esegue una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze alla prima votazione.

Art. 14 - Presidente onorario

- 1) La Sindaca/il Sindaco può nominare un Presidente Onorario del GCVPC, dandone comunicazione all'Assemblea delle Volontarie e dei Volontari iscritti al GCVPC alla prima seduta utile. Può essere nominato Presidente onorario del GCVPC una Volontaria/un Volontario di comprovata esperienza nell'ambito della Protezione Civile, che nel corso degli anni si è particolarmente distinto nel coordinamento e nella gestione delle emergenze tanto locali quanto nazionali, maturando così una ampia conoscenza della materia in oggetto.
- 2) La carica di Presidente Onorario viene esercitata a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale o altri incarichi conferiti dal Comune. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 3) Il Presidente onorario assume un ruolo di rappresentanza istituzionale del GCVPC, specialmente in occasione di incontri, conferenze, cerimonie pubbliche e altre attività.

- 4) Al fine di trasferire conoscenze e capacità, il Presidente Onorario si rapporta con la Coordinatrice/il Coordinatore Operativo.
- 5) Il Presidente onorario è invitato a partecipare alle riunioni del COC e del Consiglio Operativo, al fine di fornire consulenza alla Sindaca/al Sindaco e alla Coordinatrice/al Coordinatore Operativo, in virtù della sua esperienza.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato da un Regolamento interno approvato dall'Assemblea, sottoposto preventivamente alla Sindaca/al Sindaco, che definisce le procedure operative del GCVPC.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni Volontaria/Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione della Sindaca/del Sindaco del Comune di Bomporto e sotto la guida della Coordinatrice/del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente la Sindaca/il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 16 - Organizzazione operativa del Consiglio Operativo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Bomporto e ai rischi del territorio, il Consiglio Operativo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze delle proprie Volontarie/Volontari. Almeno devono essere previste le seguenti funzioni:
 - referente gruppo operativo emergenze (GOE);
 - responsabile mezzi e materiali;
 - responsabile sistemi radiocomunicazioni;
 - referente segreteria GCVPC;
 - referente formazione ed informazione;
 - referente del coordinamento per le barriere anti inondazione.

Art. 17 - Sede Operativa, attrezzature e dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di Bomporto assegna al GCVPC come sede operativa l'edificio situato in via De Andrè n. 90.

- 2) Le Volontarie/i Volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Bomporto.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) La Volontaria/il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative definite dal Regolamento Interno, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Bomporto, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte delle Volontarie/dei Volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di Bomporto sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni a supporto del Servizio di Protezione Civile;
 - b) capitoli di spesa su cui saranno eventualmente previsti i fondi relativi all'attività di gestione del Servizio di Protezione Civile e del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del c.m. n.106/2020, in quanto compatibile.